

NORME RICHIAMATE NELLA DOMANDA DI PROSECUZIONE VOLONTARIA DEI VERSAMENTI PER L'ASSISTENZA SANITARIA

Art. 27 CCNL per i dirigenti di aziende del terziario – Assistenza Sanitaria Integrativa

A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituito un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Mario Besusso") integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che, a decorrere dal 1° gennaio 2004 è fissato nella misura del 5,7% a carico dell'azienda e dell'1,87% a carico del dirigente, riferito ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento della contribuzione rispetto all'anno 2003 verranno destinate al finanziamento di specifici programmi di prevenzione sanitaria per i dirigenti in servizio e per i proscrittori volontari. (*)

Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal Regolamento.

Sono iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal Regolamento i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

La contribuzione a carico del proscritto volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal dirigente in attività e dall'azienda.

Il contributo va versato con cadenza trimestrale per dodici mensilità ed è comprensivo dei ratei delle mensilità supplementari.

A decorrere dal 1° gennaio 2002 la contribuzione a carico dei dirigenti pensionati è fissata in lire 1.700.000 (€ 877,98). Tale importo è soggetto a rivalutazioni tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.

Il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e spedizione "Mario Besusso" è disciplinato da un apposito regolamento, così come modificato in data 24 maggio 1994 e concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto.

La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso.

(*) I programmi di prevenzione non si estendono ai familiari dei predetti soggetti, ai pensionati ed ai superstiti.

Art. 3 Regolamento Fasdac – Proscrittori Volontari

Il dirigente che abbia cessato il rapporto di impiego o si trovi in aspettativa, in possesso del requisito di almeno 3 anni di contribuzione continuativa in costanza di qualifica nel periodo immediatamente precedente la domanda di prosecuzione ai sensi del presente articolo, può richiedere la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo per una durata non inferiore al triennio.

Il triennio si intende tacitamente rinnovato salva disdetta formalizzata con lettera raccomandata r/r, *spedita entro i 30 giorni* precedenti la scadenza del medesimo.

L'eventuale disdetta comporta la decadenza del diritto a riproporre la domanda di prosecuzione volontaria fino al nuovo conseguimento dei requisiti di cui al comma 1.

L'obbligo del versamento contributivo sino al termine del triennio viene meno qualora nei confronti del proscritto volontario intervenga uno dei seguenti eventi:

- a) conseguimento dei requisiti per l'assistenza quale dirigente pensionato, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento;
 - b) nuovo rapporto di lavoro dipendente con contratto che preveda il Fasdac quale ente gerente l'assistenza sanitaria;
 - c) nuovo rapporto di lavoro dipendente per il quale sia previsto un Fondo contrattuale o aziendale di assistenza sanitaria integrativa.
- La previsione di cui alla precedente lettera c) dovrà essere debitamente comprovata e documentata.

Il Comitato Esecutivo potrà esprimersi in merito ad eventuali situazioni particolari non previste dal precedente comma con decisioni assunte all'unanimità.

I periodi coperti da contribuzione volontaria concorrono alla maturazione dei requisiti validi per l'assistenza di cui alla sola lettera b) del precedente art. 2.

Al momento della domanda per la prosecuzione volontaria occorre che il dirigente:

- a) sia iscritto ad una Associazione territoriale aderente a Manageritalia e lo sia stato per un periodo pari al requisito contributivo necessario per l'ottenimento della prosecuzione volontaria;
- b) inoltri la domanda per il tramite dell'Associazione territoriale aderente a Manageritalia, *entro il termine massimo di 6 mesi* dalla data in cui sono cessati i requisiti utili all'iscrizione al Fondo.

Per le ipotesi di rinnovo tacito del triennio di prosecuzione volontaria, ai sensi del comma 2 del presente articolo, occorre che il dirigente mantenga l'iscrizione all'Associazione territoriale aderente a Manageritalia.

Il contributo dovuto è pari all'importo integrale della contribuzione fissata dalle disposizioni contrattuali, costituito dalla quota a carico dell'azienda e da quella a carico del dirigente e sarà versato senza soluzione di continuità dall'ultimo versamento contributivo.

In caso di prosecuzione volontaria le prestazioni del Fondo sono estese al coniuge, o convivente more uxorio, ed ai familiari secondo le norme e le modalità di cui all'articolo 1, fermo restando il disposto di cui ai successivi articoli 14 (istruzione delle pratiche sanitarie tramite le Associazioni) e 16 (accoglimento delle richieste di rimborso).

È in facoltà del Comitato Esecutivo ammettere alla prosecuzione volontaria ed al rinnovo della stessa ulteriori casi non previsti dai commi precedenti e degni di particolare tutela.

NORMA TRANSITORIA

Coloro i quali abbiano già usufruito del periodo massimo di prosecuzione volontaria, stabilito dalle previgenti norme regolamentari, possono essere riammessi alla contribuzione secondo quanto stabilito al presente articolo, purché presentino domanda al Fondo formalizzata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il *28 febbraio 2003*. La decorrenza dell'iscrizione avverrà dal 1° giorno del mese successivo la data di spedizione della domanda.

Il Comitato Esecutivo potrà valutare l'ammissione in ipotesi particolari al di fuori di quanto stabilito al precedente comma con decisioni assunte all'unanimità.

Art. 8 Regolamento Fasdac (stralcio) – Versamenti contributivi

(.....)

Per le ipotesi di contribuzione volontaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento il versamento dovrà essere effettuato entro il decimo giorno dalla data di inizio del trimestre di competenza.

Tutti i versamenti devono essere eseguiti nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Gestione del Fondo.

Firma ✓